

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2019

Versamento I rata

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni che ha istituito la I.U.C.;
 Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

informa:

► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019

Il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2019 deve essere effettuato (il 16 giugno cade di domenica) entro il

17 giugno 2019

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli non esenti, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale. Sono altresì esclusi i fabbricati assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; rientrano anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; sono altresì escluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22.04.2008 e l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il Comune può assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la **prima rata entro il 17 giugno** (il 16 cade di domenica - può essere calcolata nella misura del 50% dell'IMU versata nell'anno precedente, in alternativa all'applicazione delle aliquote deliberate per l'anno in corso);
- la **seconda rata entro il 16 dicembre** a conguaglio dell'acconto.

L'imposta può essere versata in **un'unica soluzione entro il 17 giugno** (il 16 cade di domenica) applicando le aliquote per l'anno 2019, approvate con delibera di C. C. n. 7 del 23.04.2019:

- 0,4 **per cento**, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 0,76 **per cento**, per le aree edificabili;
- 0,76 **per cento**, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento è a favore dello Stato per l'importo corrispondente all'aliquota dello 0,76%;
- 0,76 **per cento**, per gli altri immobili;
- 0,2 **per cento**, immobili rurali strumentali cat. D10.

► CODICE CATASTALE del COMUNE E' L010

► CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO		DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	
	COMUNE	STATO		COMUNE	STATO
IMU - Imposta Municipale Propria su abitazione principale e pertinenze	3912		IMU - Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati	3918	
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ai terreni (per Comuni parzialmente montani)	3914		IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - COMUNE	3930	
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili	3916		IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - STATO		3925

► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo⁽²⁾.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa. Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.

- **Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.**
- **Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i..**

► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale.

Data

Il Funzionario Responsabile

(2) Il Comune può considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.